



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile Città della Disfida

Oggetto: Limite dell'orario estivo delle emissioni sonore nelle attività commerciali, nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché il limite massimo all'orario di svolgimento delle attività di intrattenimento nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

IL SINDACO

DATO ATTO che il settore del commercio, dei pubblici esercizi e trattenimenti sono disciplinati dalle normative nazionali e regionali di seguito elencate:

D. Lgs. n. 114 del 13.03.1998 e s.m.i.; legge regionale n. 24/15 e s.m.i;

d. lgs. n. 59/10 e s.m.i.;

TULPS- R.D. 773 del 18/06/31 e relativo regolamento d'esecuzione;

R.R. n. 4/2017.

Considerato che si rende necessario:

stabilire il limite dell'orario delle emissioni sonore negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché il limite massimo all'orario di svolgimento delle attività di intrattenimento per il periodo estivo ricadente dal 01.06 al 30.09 di ogni anno;

VISTO l'art 50 comma 7 del D. Lgs.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 43 comma 8 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con DCC n. 32 del 07.05.2021, in cui è stabilito che "Il Sindaco, con proprio provvedimento, può derogare o modificare gli orari di cui al comma 1 in tutto il territorio comunale o in parti di esso, nonché consentire alla deroga ai limiti delle immissioni acustiche di cui all'articolo 6, comma primo, lettera h), della legge n. 447/1995, anche in occasione di particolari eventi o manifestazione di pubblico interesse";

TENENDO conto della consolidata esperienza formatasi negli anni precedenti anche in sintonia con le Associazioni di Categoria più rappresentative;

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori,

ORDINA

1. A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI NONCHE' DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE di sospendere, dal 1 giugno e fino al 30 settembre di ogni anno, ogni tipo di emissione sonora dalle ore 24,00 fino alle 8,00 del mattino seguente di tutti i giorni tranne nelle giornate del venerdì e sabato e pre-festivi come di seguito disposto; in caso di violazione al predetto divieto alle emissioni sonore sia esterne che interne ai locali, saranno applicate le sanzioni



amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzioni previste dal codice penale e dalle norme speciali in tema di inquinamento acustico.

- 2. A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI NONCHE' DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, dal 1 giugno e fino al 30 settembre di ogni anno, di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro e non oltre le ore 02,00 nelle sole giornate del venerdì e sabato e pre-festivi; dopo tale ora e fino alle 8,00 del mattino seguente, in caso di prosieguo di emissioni sonore sia esterne che interne ai locali, saranno applicate le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzioni previste dal codice penale e dalle norme speciali in tema di inquinamento acustico.
- 3. il limite massimo all'orario di svolgimento delle attività di intrattenimento (danzante etc), svolte in modalità temporanea o permanente, in locali di pubblico spettacolo posti all'aperto o in locali chiusi, regolarmente autorizzati ai sensi del TULPS- R.D. 773 del 18/06/31, fissato alle ore 03,00, nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dall'Ordinanza per il Turismo e le strutture balneari della Regione Puglia attualmente in vigore, nonché delle previsioni normative di cui alla L.R. n. 3 del 12/02/02 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"-, al TULPS (R.D. 773/31) e al reg. TULPS, e alle norme vigenti tese a contrastare l'inquinamento acustico.
- 4. I PUBBLICI ESERCIZI DI TIPO "A" (RISTORANTI, TAVOLE CALDE,PIZZERIE) E DI TIPO "B" annessi agli stabilimenti balneari che insistono sulla litoranea di ponente e di levante, dal 1 GIUGNO e fino al 30 SETTEMBRE di ogni anno, possono protrarre tutti i giorni, facoltativamente, le emissioni sonore entro e non oltre le ore 03,00.

Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti da disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti di amplificazione della musica nei pubblici esercizi, nonché, come sopra già evidenziato, dalla L.R. n. 3 del 12/02/02 - "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"-, dal TULPS (R.D. 773/31) e dal reg. TULPS , e dalle norme vigenti tese a contrastare l'inquinamento acustico. Gli esercenti le attività di somministrazione dovranno mettere in atto ogni possibile accorgimento tecnico ed operativo necessario a garantire il rispetto dei limiti delle emissioni sonore previsti dalla L.R. n. 3 del 12/02/02.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., (ad eccezione della violazione dell'obbligo della sospensione delle emissioni sonore per la quale è prevista la sanzione di € 300,00 quale sanzione minima così come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 153 del 04.08.2016), fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari, e/o da regolamenti e disposizioni comunali che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

EFFICACIA: dalla data di pubblicazione del presente atto sino alla data di pubblicazione di nuovo atto di ORDINANZA SINDACALE di REVOCA/RETTIFICA.

MANDA la presente ORDINANZA per notifica ai responsabili delle Associazioni di categoria affinché ne possano divulgare la notizia.

MANDA altresì, a S.E. il Prefetto, al Comando P.M., al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo. La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.

Dott. Cosimo Damiano Cannito